

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Titolo esecutivo europeo**

Titolo esecutivo europeo

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 805/2004

Informazioni generali

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il regolamento si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Abolisce, in determinate condizioni, qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione necessaria sinora per le decisioni pronunciate in un altro Stato membro in assenza accertata di contestazione in ordine alla natura o all'entità del debito. Tali condizioni riguardano in particolare la notificazione di documenti in caso di sentenza in contumacia. La soppressione dell'*exequatur* consentirà ai creditori l'accesso a un'esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni in un altro Stato membro, senza coinvolgere i tribunali dello Stato membro di esecuzione in lunghe e onerose formalità. Il regolamento prevede 6 moduli standard.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i **moduli**.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link correlati

[Titolo esecutivo europeo](#)

[Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo](#)  (1110 Kb) 

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Titolo esecutivo europeo - Belgio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Per quanto riguarda la procedura di rettifica o di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, la domanda deve essere indirizzata al responsabile dell'organo giudiziario che ha rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo. Ove si tratti di un certificato relativo a un atto pubblico, la domanda deve essere indirizzata al notaio che ha rilasciato il certificato. Se il responsabile o il notaio decide di rettificare o di annullare il certificato, esso perde efficacia. Non appena l'errore materiale sia stato corretto (in caso di rettifica) o il responsabile o il notaio dichiara che sono soddisfatti tutti i requisiti del regolamento (in caso di revoca), è rilasciato un nuovo certificato che sostituisce il precedente.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

In funzione della fattispecie, il diritto belga prevede diversi mezzi di ricorso per ottenere il riesame di una decisione:

- innanzitutto, l'articolo 1051 del codice di procedura (*code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek*) prevede la possibilità di proporre appello (*appel/hoger beroep*) contro una sentenza entro un mese dalla sua notifica o, in alcuni casi, dalla sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, commi 2 e 3, del codice di procedura. Questo vale per le sentenze emesse in contraddittorio e per quelle contumaciali ;

- in secondo luogo, l'articolo 1048 del codice di procedura prevede la possibilità di proporre opposizione (*opposition/oppositie*) contro una sentenza contumaciale entro un mese dalla sua notifica o, in alcuni casi, dalla sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, commi 2 e 3, del codice di procedura;

- per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato emesse da giudici civili o da giudici penali (nella misura in cui questi ultimi si siano pronunciati su aspetti civili), può essere chiesta la revisione della sentenza, in determinate circostanze previste dall'articolo 1133 del codice di procedura, presentando istanza di revoca (*requête civile/herroeping van het gewijsde*) nel termine di 6 mesi dalla scoperta del fatto che permette la revoca delle sentenza .

I termini di cui sopra per proporre appello, opposizione o istanza di revoca si applicano:

- fatti salvi i termini previsti in disposizioni imperative sovranazionali e internazionali;
- fatta salva la possibilità di cui all'articolo 50 del codice di procedura di prorogare un termine perentorio in determinati casi previsti dalla legge;
- fatta salva la possibilità di applicare il principio generale di diritto, confermato in diverse occasioni dalla Corte di cassazione belga, secondo il quale i termini fissati per il compimento di un atto sono prorogati a favore della parte che, per causa di forza maggiore, si trova nell'impossibilità di compiere l'atto prima della scadenza del termine.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la copia della decisione e del certificato di titolo esecutivo europeo deve essere accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale del luogo d'esecuzione, ossia in francese, neerlandese o tedesco.

L'elenco delle lingue applicabili è reperibile nel manuale degli organi riceventi per il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (atlante giudiziario europeo in materia civile).

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Belgio l'autorità designata nell'ambito dell'articolo 25 del regolamento è il notaio che ha stipulato l'atto pubblico che è oggetto della domanda d'emissione di un certificato di titolo esecutivo europeo.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Bulgaria

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Dopo aver esaminato una causa, il tribunale di primo grado può rettificare o revocare il certificato di titolo esecutivo europeo relativo a un credito non contestato (articolo 619, paragrafo 4, del codice di procedura civile).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il debitore può sottoporre alla Corte suprema di cassazione una domanda di riesame della decisione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento. La Corte esaminerà la domanda conformemente al capo 24 del codice di procedura civile, intitolato «Revoca delle decisioni giudiziarie definitive».

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La repubblica di Bulgaria sceglie la lingua bulgara.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità competente è la giurisdizione nel cui territorio l'atto è emesso (articolo 619, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 15/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Repubblica ceca

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

La legge sugli organi giurisdizionali distrettuali (*okresní soudy*) conformemente all'articolo 167 della legge n. 99/1963 (il codice di procedura civile), con relative modifiche.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

La legge sugli organi giurisdizionali distrettuali (*okresní soudy*) conformemente agli articoli 58 e 201-243, lettera g) della legge n. 99/1963 (il codice di procedura civile), con relative modifiche.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Il ceco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Organi giurisdizionali distrettuali (*okresní soudy*)

Ultimo aggiornamento: 21/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Germania

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Una legge di attuazione del regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ("Legge d'attuazione del titolo esecutivo europeo"), ha introdotto nel Codice tedesco di procedura civile (ZPO) le disposizioni seguenti:

“Articolo 1081

Rettifica e revoca

(1) La richiesta di rettifica o revoca di un certificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 805/2004, va presentata al giudice che ha emesso il certificato, e che deciderà in merito alla domanda. La richiesta di rettifica o revoca di un certificato notarile o amministrativo va presentata all'organismo che ha emesso il certificato. L'autorità notarile o amministrativa trasmette immediatamente la domanda di decisione al giudice della circoscrizione in cui si trova la sua sede.

(2) Il debitore ha un mese di tempo per presentare la domanda di revoca. Se il certificato deve essere notificato all'estero il termine è di due mesi. Si tratta di un termine obbligatorio, che comincia a decorrere con la notificazione del certificato, ma, in ogni caso, mai prima della notificazione del titolo a cui il certificato si riferisce. La domanda di revoca deve indicare i motivi per cui il titolo è stato manifestamente concesso per errore.

(3) L'articolo 319, commi 2 e 3 si applica, *mutatis mutandis*, alla rettifica e alla revoca.”

L'articolo 319, commi 2 e 3 dello ZPO è formulato come segue:

“Articolo 319

Rettifica di decisioni

(1) ...

(2) La decisione che sancisce una rettifica è registrata nella sentenza e nelle sue copie. Se la risoluzione che dichiara la correzione è fatta nella forma specificata all'articolo 130b, deve essere salvata in un documento elettronico separato. Tale documento non può essere separato dalla sentenza.

(3) Non è ammessa l'impugnazione di una decisione che respinge una domanda di rettifica. Può essere invece contestata subito una decisione che sancisce una rettifica.”

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Ai sensi delle attuali norme tedesche, un debitore è legittimato, in linea generale e non solo nei casi eccezionali di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004, a chiedere un riesame della decisione pronunciata in assenza di contestazioni o per mancata comparizione (cfr. l'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/2004).

a) Decisioni giudiziarie in contumacia e titoli esecutivi

In virtù dell'articolo 338 dello ZPO, il debitore può chiedere l'annullamento della decisione in contumacia. Esiste un provvedimento analogo contro un ordine emesso nell'ambito di un procedimento di intimazione di pagamento (cfr. l'articolo 700 dello ZPO in combinato disposto con l'articolo 338). La domanda va presentata depositando il relativo atto al giudice adito. Vi è un termine di due settimane. È un termine obbligatorio e comincia a decorrere dal momento della notificazione della decisione. Se la domanda è ammissibile, il procedimento tornerà alla fase in cui era prima della decisione in contumacia. L'ammissibilità della domanda non è influenzata dalle ragioni per cui il debitore non ha contestato il debito o non si è presentato.

Se, nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 805/2004, non solo non è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, o un atto equivalente o la citazione a comparire in udienza, ma sussistono anche vizi nella notificazione della decisione, ad esempio perché in entrambi i casi la notificazione è stata effettuata a un indirizzo in cui il debitore non risiede da molto tempo, la situazione è la seguente: se non può essere dimostrato che la decisione in contumacia o il titolo esecutivo sono stati debitamente notificati, o se la notificazione è viziata da violazioni delle norme essenziali che la disciplinano, allora il termine di due settimane per la domanda comincerà a decorrere solo dal momento in cui il debitore ha effettivamente ricevuto la decisione in contumacia o il titolo esecutivo. Il debitore continua così ad avere il diritto di chiedere l'annullamento della decisione.

Nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 805/2004, cioè quando non c'è alcuna irregolarità nella notificazione ma il debitore non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, la situazione è la seguente: se l'impedimento cessa in tempo utile prima della scadenza del termine per chiedere l'annullamento della decisione, il debitore può ricorrere alla via normale, ossia presentare la domanda (vedi sopra). Se, ad esempio, il debitore non può comparire a causa di un incidente stradale,

può in generale, entro il termine di due settimane dalla notificazione della decisione, presentare egli stesso la domanda o incaricare un mandatario di farlo a suo nome. Tuttavia, se l'impedimento persiste dopo la scadenza del termine, l'articolo 233 dello ZPO consente al debitore di chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore. Queste disposizioni non sono limitate ai casi di forza maggiore, ma piuttosto consentono alla parte di chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore quando, senza che vi sia una sua colpa, essa si è trovata nell'impossibilità di rispettare la scadenza prescritta (o altri termini specificati). La domanda che il procedimento sia riportato alla fase anteriore deve essere presentata entro due settimane da quando cessa l'impedimento. Nessuna domanda può essere presentata più di un anno dopo la scadenza del termine. Decide in merito alla domanda il giudice competente a esaminare la domanda di annullamento, che deve sempre essere presentata entro le due settimane.

Se la domanda di annullamento della decisione è ammissibile ma il debitore non si presenta nuovamente all'udienza fissata, non dispone più di alcun mezzo di contestazione nei riguardi della decisione in contumacia che respinge la sua domanda (cfr. l'articolo 345 dello ZPO). Tuttavia, il debitore ha il diritto, in misura limitata, di presentare un appello: in virtù dell'articolo 514, comma 2 dello ZPO, in tali casi, può giustificare l'appello col fatto che la sua mancata comparizione non era dovuta a negligenza. Le restrizioni generali sull'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. l'articolo 511, comma 2 dello ZPO) non si applicano. L'impugnazione viene presentata alla corte d'appello. Il termine per tale presentazione è di un mese: si tratta di un termine obbligatorio che comincia a decorrere dalla notificazione della decisione completa e al massimo cinque mesi dopo che la decisione è stata pronunciata. Poiché si tratta di un termine obbligatorio, il debitore può chiedere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore in virtù dell'articolo 233 dello ZPO se non ha potuto rispettare la scadenza per circostanze a lui non imputabili (vedi sopra).

b) Decisioni sulla base del fascicolo

Se il debitore non si presenta per il procedimento orale e il giudice non emette una decisione in contumacia ma, su richiesta del creditore, una decisione in base al fascicolo (cfr. l'articolo 331a(2) dello ZPO), sarà possibile impugnare tale decisione. In virtù dell'articolo 511 dello ZPO l'impugnazione è possibile se il valore del credito è superiore a 600 euro o se il tribunale di primo grado l'ha autorizzata per motivi di fondamentale importanza (articolo 511, comma 4 dello ZPO). Per quanto riguarda i requisiti formali dell'impugnazione e il diritto di ottenere che il procedimento sia riportato alla fase anteriore, si veda quanto sopra indicato.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La legge d'attuazione del titolo esecutivo europeo ha aggiunto nello ZPO le disposizioni seguenti:

“Articolo 1083

Traduzione

Se il creditore è tenuto a fornire una traduzione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 805/2004, essa deve essere in tedesco e certificata da una persona abilitata in uno degli Stati membri.”

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Germania, gli atti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono gli atti esecutivi redatti dai notai e dagli Uffici per l'assistenza ai giovani. In un nuovo articolo 1079 da aggiungere nello ZPO, la legge d'attuazione del titolo esecutivo europeo conferisce competenza a emettere il certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 al responsabile dell'emissione di una copia esecutiva (cfr. l'articolo 724 dello ZPO). Tali disposizioni sono formulate come segue:

“Articolo 1079

Competenza

I certificati di cui:

1. all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1, e
 2. all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15)
- possono essere emessi dai giudici, dalle autorità o dai notai responsabili del rilascio di una copia esecutiva.”

Ai sensi dell'articolo 797, comma 2 dello ZPO, una copia esecutiva (e quindi un certificato di titolo esecutivo europeo) di un atto notarile deve essere emessa dal notaio detentore dell'atto; se l'atto è detenuto da un'autorità, è questa a essere competente. Di regola l'atto è in possesso del notaio che l'ha autenticato. Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII (Assistenza ai bambini e ai giovani) del Codice tedesco di assistenza sociale, l'Ufficio per l'assistenza ai giovani, responsabile delle autenticazioni, è competente a emettere una copia esecutiva di un atto di assistenza per i giovani. Ne deriva che l'Ufficio di assistenza per i giovani che ha emesso l'atto autentico è competente a rilasciare il certificato di titolo esecutivo europeo. La legge d'attuazione del titolo esecutivo europeo ha introdotto dei chiarimenti attraverso una revisione dell'articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII del Codice di assistenza sociale. Per quanto riguarda la competenza a emettere copie esecutive in Germania, tutti i notai e tutti gli Uffici per l'assistenza ai giovani possono di regola emettere certificati per il titolo esecutivo europeo. Poiché in Germania vi sono circa 8 000 notai e centinaia di Uffici per l'assistenza ai giovani, non sembra opportuno pubblicare un elenco di queste persone sulla Gazzetta ufficiale. Inoltre, il costo dell'aggiornamento di un tale elenco sarebbe sproporzionato. Per il momento, il governo tedesco si asterrà dal trasmettere l'elenco e notificherà invece le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1097 dello ZPO in combinato disposto con l'articolo 797, comma 2 dello stesso ZPO o con l'articolo 60, comma 3, 1 del volume VIII del Codice di assistenza sociale per pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tali informazioni consentono al creditore di individuare senza difficoltà l'autorità competente ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 805/2004. Inoltre, nella grande maggioranza dei casi, l'autorità competente sarà l'autorità che ha emesso l'atto autentico, come spiegato sopra.

Ultimo aggiornamento: 09/10/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Estonia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

In Estonia è possibile presentare una domanda di rettifica o di ritiro di un titolo esecutivo europeo come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 447 del codice di procedura civile ([Riigi Teataja I, 19.3.2015, 27](#)).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

In Estonia, alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, è possibile presentare una domanda conformemente all'articolo 415 del codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento l'Estonia accetta i certificati in inglese o in estone o una loro traduzione in queste due lingue.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità di cui all'articolo 25 è il tribunale della regione di Harju (Harju maakohus).

Ultimo aggiornamento: 13/08/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Grecia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel caso in cui un certificato di titolo esecutivo europeo sia stato emesso in base a una decisione giudiziaria, il procedimento di rettifica o di revoca del medesimo certificato è regolato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 e la stessa procedura si applica ai certificati riguardanti transazioni giudiziarie (articolo 24, paragrafo 3, del regolamento) e concernente atti autentici (articolo 25, paragrafo 3, del regolamento). I procedimenti di questo tipo e, naturalmente, i procedimenti relativi alla questione della competenza sono regolati in Grecia dalle disposizioni di cui all'articolo 933 del codice di procedura civile, che tratta dell'opposizione alla validità di un titolo esecutivo. Tuttavia, in tal caso, non è possibile presentare ricorso contro la rettifica o la revoca, dato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, si applica per analogia e, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 e all'articolo 25, paragrafo 3, alle medesime condizioni alle transazioni giudiziarie e agli atti autentici.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

La procedura da seguire per riesaminare una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, in caso di mancata comparizione del debitore per un ritardo nella trasmissione dell'atto di citazione o per forza maggiore, cioè per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, è la procedura che è stata applicata dal giudice che ha emesso la decisione giudiziaria in questione. Si tratta pertanto del procedimento di opposizione a una sentenza emessa in contumacia prevista dal codice di procedura civile (articolo 495 e articolo 501 e segg).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le domande di certificazione di un atto autentico esecutivo eseguibile in uno Stato membro come un titolo esecutivo europeo, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sono accettate in greco e in inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità competente a certificare un titolo esecutivo europeo, cioè un atto autentico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 904, secondo comma, lettere d) e g) del codice di procedura civile greco, è l'organo che in base al diritto greco è autorizzato a emettere il titolo esecutivo. Se si tratta di un atto notarile si tratterà di un notaio. Nel caso di documenti che la legge qualifica come titoli esecutivi, ma che non sono emessi da un organo giurisdizionale, l'autorità competente è l'organo che ha emesso l'atto, come previsto per gli atti notarili.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Spagna

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

La procedura di rettifica di errori di un titolo esecutivo europeo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 805/2004, si applica secondo le modalità previste all'articolo 267, paragrafi 1-3, della legge n° 6/1985, del 1o luglio 1985, relativa al potere giudiziario («Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial»).

La procedura di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004, si applica e si conclude in base alle disposizioni previste per la volontaria giurisdizione («recurso de reposición») della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

Per quanto riguarda i certificati di titolo esecutivo europeo per gli atti autentici, spetta al notaio che li conserva nel suo repertorio controllare la presenza di errori materiali o il mancato rispetto dei requisiti per il rilascio, e di rilasciare i documenti relativi alla rettifica per errore materiale o alla revoca conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il riesame nei casi eccezionali previsti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 può essere effettuato con il procedimento di revocazione della sentenza definitiva, su domanda della parte soccombente (articolo 501 della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), la lingua accettata è lo spagnolo.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Spetta al notaio competente, al rappresentante legale o al successore, rilasciare il certificato previsto all'articolo 25, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento (CE) n. 805/2004.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Francia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in caso di errore materiale o di revoca, o di emissione illegittima del titolo, la domanda di rettifica del titolo esecutivo va presentata al direttore della cancelleria del tribunale che ha emesso il titolo.

Il rigetto di una domanda di rettifica o di revoca può essere oggetto di impugnazione, con atto presentato al presidente del tribunale.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

La procedura di riesame di cui all'articolo 19 rappresenta la procedura ordinaria applicabile alle decisioni adottate dal tribunale che ha emesso il titolo esecutivo originario.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le lingue accettate per la registrazione dei titoli esecutivi europei inviati dai creditori alle autorità francesi sono il francese, l'inglese, il tedesco, l'italiano e lo spagnolo.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Le autorità di cui all'articolo 25 del regolamento sono il notaio o la persona giuridica titolare dell'ufficio notarile che conservano la copia dell'atto ricevuto.

Ultimo aggiornamento: 02/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Croazia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le domande di rettifica o di ritiro di un certificato giudiziario devono essere presentate dinanzi:

- alla giurisdizione che ha emesso certificato.

Le domande di rettifica o di annullamento di un atto autentico redatto da un notaio, da un'autorità amministrativa, da una persona fisica o giuridica che esercita poteri pubblici devono essere inviate:

- all'autorità o alla persona che ha redatto l'atto e che successivamente deve trasmettere la domanda al tribunale municipale (općinski sud) competente in funzione del territorio o del luogo di residenza affinché quest'ultimo possa rendere una decisione valida.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, le procedure di riesame delle decisioni in Croazia sono disciplinate dal codice di procedura civile – (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 et 148/11 – versione consolidata, 25/13 et 28/13).

Queste procedure sono:

- la domanda di reintegrazione (con la quale si chiede venga ripristinata una determinata situazione di diritto - articoli 117 à 122a del codice di procedura civile). La domanda deve essere introdotta entro il termine di otto giorni a decorrere dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del motivo dell'omissione o, qualora la parte interessata abbia avuto conoscenza dell'omissione in una data successiva, il termine summenzionato decorre dal giorno in cui essa ha avuto conoscenza della ragione per la quale ha lasciato scadere il termine. Oltre il termine di 2 mesi [nelle procedure di competenza del tribunale municipale (općinski sud)] o di 30 giorni (nelle procedure di competenza del tribunale di commercio (trgovački sud)) a decorrere dal giorno dell'omissione, non è più possibile introdurre una domanda di reintegrazione;

- la domanda di revisione (articoli da 421 a 432 del codice di procedura civile). La domanda di revisione è presentata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del motivo alla base della domanda di revisione o dal giorno in cui la decisione di stata notificata o comunicata.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua croata. La traduzione croata deve essere certificata da parte di una persona abilitata a tal fine in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Le giurisdizioni competenti, autorità amministrative, notai, persone giuridiche o fisiche che esercitano poteri pubblici e che sono abilitate a emettere atti esecutivi o titoli esecutivi relativi a debiti incontestati ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Ultimo aggiornamento: 05/07/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Italia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Il procedimento previsto dalla legge italiana per la rettifica del certificato di titolo esecutivo europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è la rettifica di errore materiale. Le norme rilevanti sono gli artt. 287 e seguenti cpc.

Il procedimento di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ai sensi della legge italiana è la revoca in camera di consiglio. Le norme rilevanti del codice di procedura civile sono gli artt. 737 e seguenti cpc e vanno iniziati con un ricorso di parte; terminano con un decreto collegiale motivato. L'udienza è eventuale.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il procedimento di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1, consiste ai sensi della legge italiana nell'impugnazione ordinaria (art. 323 e seguenti cpc: appello e ricorso per cassazione) e straordinaria (art. 395 cpc).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua ammessa ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) è l'italiano.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità designata ai sensi dell'articolo 25 è il tribunale.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Cipro

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le procedure di rettifica sono le stesse cui fanno riferimento le norme di procedura civile. Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere rettificato in caso di errore di forma o di discrepanze tra la sentenza e il certificato.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Qualsiasi procedura di revisione della sentenza può essere registrata conformemente alle norme di procedura civile e, ai sensi dell'ordinanza 48, tutte le domande devono essere presentate per iscritto e sono trasmesse alle parti interessate almeno quattro giorni prima della data dell'udienza. Per la presentazione della domanda si può utilizzare il modulo di cui all'allegato VI del regolamento.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Greco e inglese

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Non applicabile. Nel sistema giuridico cipriota non vi sono documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Lettonia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Per quanto riguarda le informazioni sulle disposizioni di diritto nazionale lettone che recepiscono l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e che definiscono la procedura di rettifica e revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, la Lettonia comunica che le misure di recepimento dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento, sono state riprese agli articoli 543.1 e 545.1 del codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*).

"Articolo 543.1 rettifica degli errori nei documenti esecutivi dell'Unione europea

(1) Su istanza di una delle parti del procedimento, l'organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può rettificare gli errori contenuti in un certificato di titolo esecutivo europeo sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla base del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio o nel certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'organo giurisdizionale può altresì rettificare gli errori contenuti nel certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di propria iniziativa.

(2) Per presentare istanza di rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo, è opportuno utilizzare il modello di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) L'oggetto della rettifica degli errori è esaminato in udienza e le parti del procedimento ne sono informate anticipatamente. La contumacia delle parti non impedisce di esaminare l'oggetto.

(4) Gli errori contenuti nei documenti esecutivi di cui al primo comma sono rettificati con decisione giudiziaria.

(5) Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale di rettificare gli errori contenuti in un documento esecutivo, può essere presentato ricorso sussidiario (*blakus sūdzība*).

Articolo 545.1 Revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo e del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(1) Su istanza di una delle parti del procedimento presentato mediante il modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento e del Consiglio, un organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può revocare un certificato di titolo esecutivo europeo sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11) Su istanza di una delle parti del procedimento o di propria iniziativa, un organo giurisdizionale che ha emesso una sentenza o pronunciato una decisione può, mediante il certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, revocare il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) L'istanza di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo o del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è esaminata in udienza e le parti del procedimento ne sono informate anticipatamente. La contumacia delle parti non impedisce di esaminare l'oggetto.

(3) Avverso la decisione dell'organo esecutivo può essere presentato ricorso sussidiario (*blakus sūdzība*).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, non è stata inserita alcuna norma supplementare nel diritto nazionale lettone, in quanto in Lettonia questi elementi sono inclusi nelle disposizioni del codice di procedura civile.

"Articolo 51 Rimessione in termini del procedimento

(1) Su istanza di una delle parti, l'organo giurisdizionale rimette in termini il termine già scaduto se ritiene che i motivi del ritardo siano giustificati.

(2) Rimettendo in termini un termine già scaduto, l'organo giurisdizionale autorizza l'esecuzione in ritardo dell'atto.

Articolo 52 Proroga dei termini del procedimento

I termini fissati da un organo giurisdizionale o da un giudice possono essere prorogati su istanza di una delle parti del procedimento.

Articolo 53 Modalità di proroga e di rimessione in termini dei termini del procedimento

(1) L'istanza di proroga o di rimessione in termini di un termine deve essere presentata al tribunale dinanzi al quale l'atto avrebbe dovuto essere eseguito, ed è esaminata nell'ambito di una procedura scritta. Le parti sono informate preventivamente di tale esame e ricevono copia dell'istanza di proroga o di rimessione in termini del termine non rispettato.

(2) L'istanza di rimessione in termini di un termine procedurale deve essere accompagnata dai documenti richiesti per l'esecuzione dell'atto del procedimento, nonché dai motivi della rimessione in termini.

(3) Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice monocratico.

(4) Avverso il rifiuto dell'organo giurisdizionale o del giudice di prorogare o rimettere in termini un termine può essere presentato ricorso sussidiario (*blakus sūdzība*).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la Lettonia dichiara di accettare la lingua lettone per il ricevimento e l'emissione di un certificato di titolo esecutivo europeo.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

La Lettonia non ha designato alcuna autorità abilitata a emettere un atto pubblico ai sensi dell'articolo 25 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Lituania

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in prosieguo il "regolamento"), il ministro della giustizia della Repubblica di Lituania presenta informazioni relative ai procedimenti di rettifica e revoca e alle lingue e alle autorità a cui si fa riferimento all'articolo 30. Inoltre, presenta il testo della pertinente legge della Repubblica di Lituania

che attua il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005) (in prosieguo la "legge") e il codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta Ufficiale n. 361340 del 6 aprile 2002; Gazzetta Ufficiale n. 42 del 24 aprile 2002) (in prosieguo il "codice").

Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può rettificarlo su richiesta della parte interessata (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, e dell'articolo 5, paragrafo 1 della legge e dell'articolo 648, paragrafo 6 del codice). Un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in base a un atto pubblico potrà essere rettificato dal giudice della circoscrizione dove esercita il notaio che ha autenticato il suddetto atto pubblico. Le istanze di rettifica dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.

Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può revocarlo con una decisione (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 2 della legge). Un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in base a un atto pubblico potrà essere revocato dal giudice della circoscrizione dove esercita il notaio che autenticato il suddetto atto pubblico. Le istanze di revoca dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.

L'articolo 5 della legge così recita:

"Articolo 5. Rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo.

1. Nei casi in cui, in seguito a un errore di ortografia o di altro tipo, il certificato di titolo esecutivo europeo differisca dalla decisione giudiziaria o dall'atto pubblico, per rettificare il certificato di titolo esecutivo europeo si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'articolo 648, paragrafo 6, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.
2. Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può accogliere o respingere l'istanza di revoca con una decisione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.
3. Le istanze di revoca dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre nel caso in cui, avanti il giudice della circoscrizione del luogo dove esercita il notaio che ha effettuato l'autentica dell'atto, sia presentata istanza di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in conformità con la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente legge."

L'articolo 648, paragrafo 6 del codice così recita:

"Nei casi in cui sia commesso un errore di ortografia o di altro tipo nell'emettere un atto con forza esecutiva l'autorità che lo ha emesso rettificcherà l'atto su istanza della parte interessata."

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

In questa sede viene presentato il testo della pertinente legge della Repubblica di Lituania che attua il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005) (in prosieguo la "legge") e il codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta Ufficiale n. 36-1340 del 6 aprile 2002; Gazzetta Ufficiale n. 42 del 24 aprile 2002) (in prosieguo il "codice").

Una decisione giudiziaria emessa in contumacia può essere oggetto di riesame se è impugnata con una istanza motivata dalla parte assente all'udienza entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della decisione (termine prorogabile in forza dell'articolo 78 del codice per le persone che non sono state in grado di rispettarlo per cause considerate dal giudice "di forza maggiore"). Quando il giudice riceve l'istanza la invia con le copie degli allegati alle parti e ai terzi interessati e li informa che le parti sono invitate e i terzi autorizzati a presentare memorie scritte entro quattordici giorni. Il giudice esamina l'istanza mediante procedimento scritto entro quattordici giorni dalla presentazione delle memorie. Nel caso in cui, al termine di tale esame, il giudice constati che la parte non è comparsa all'udienza per cause di forza maggiore che non ha potuto comunicare in tempo utile e che l'istanza si basa su elementi probatori che possono mettere in discussione la legittimità e la validità della decisione contumaciale in questione, il giudice dichiara nulla quest'ultima decisione giudiziaria e riesamina la causa.

Se una causa viene esaminata secondo una procedura scritta "documentale" (capo XXII del codice), il giudice, in caso di forza maggiore, può prorogare il termine per proporre contestazioni, ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 5 del codice, e in tale sede, nella quale la controversia viene esaminata secondo le norme di cui al capo XXIII del codice (caratteristiche specifiche dei casi in relazione all'emissione di una decisione del giudice), il giudice, in presenza di cause di forza maggiore, proroga il termine per presentare istanza di riesame sul credito in questione ai sensi dell'articolo 439, paragrafo 2, del codice.

Articolo 287 del codice:

"1. La parte che non compare all'udienza è autorizzata a presentare istanza di riesame di una decisione giudiziaria presa in contumacia dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, entro 20 giorni dalla data in cui essa è stata emessa.

2. Tale istanza indica:

- 1) il giudice che ha emesso la decisione in contumacia;
- 2) il nome del ricorrente;
- 3) le cause della mancata comparizione del ricorrente all'udienza e l'impossibilità di informare il giudice delle cause di forza maggiore di tale mancata comparizione, con le relative prove;
- 4) le cause che possano pregiudicare la legittimità e la validità della decisione giudiziaria, con l'indicazione delle relative prove;
- 5) le richieste in dettaglio, contenute nell'istanza ;
- 6) un elenco dei documenti giustificativi allegati all'istanza;
- 7) la firma del ricorrente e la data di redazione dell'istanza.

3. Il giudice riceve un numero di copie dell'istanza e dei suoi allegati pari a quella delle parti e dei terzi interessati.

4. Gli errori nell'istanza sono eliminati secondo la procedura di rettifica degli errori.

5. Nei casi in cui, nell'ambito della stessa causa, vengono presentati ricorsi e istanze di riesame di una decisione emessa in contumacia, le istanze di riesame e qualsiasi provvedimento emesso nell'ambito di tale decisione devono essere esaminati in primo luogo."

Articolo 430, paragrafo 5, del codice:

"Nel caso siano presentate contestazioni dopo il termine di venti giorni o nel caso in cui quelle non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il giudice le dichiara irricevibili. È possibile impugnare separatamente la decisione giudiziaria nella quale si dichiara l'irricevibilità. Nel caso in cui per cause di forza maggiore il debitore presenti l'istanza oltre il termine previsto, il giudice può concedere una proroga su richiesta del debitore."

Articolo 439, paragrafo 2 del codice:

Il debitore può contestare un credito depositando una istanza scritta entro 20 giorni dalla data in cui gli sia stata notificata la decisione del giudice; tale istanza deve rispondere ai requisiti generali dal punto di vista del contenuto e della forma degli atti processuali, ad eccezione della esposizione dei motivi.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore il debitore proponga contestazioni oltre il termine previsto, il giudice può concedere una proroga su richiesta del debitore. La decisione giudiziaria che dichiara la irricevibilità dell'istanza può essere oggetto di una separata impugnazione.

Articolo 78, paragrafo 1, del codice:

“Le persone che non hanno rispettato il termine stabilito dalla legge o impartito dal giudice per cause considerate di forza maggiore dal giudice possono ottenere una proroga del suddetto termine.”

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 della legge#_ftn1[1], la lingua utilizzata, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del regolamento è il lituano. Articolo 2, paragrafo 4 della legge#_ftn2[1]:

“Il titolo esecutivo europeo o una copia di quest'ultimo, che debba essere eseguito nella Repubblica di Lituania, è tradotto in lituano ed è eseguito indipendentemente da quanto previsto all'articolo 7 del capo LX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.”

#_ftnref1[1] Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005)

#_ftnref2

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della legge#_ftn1[1], le autorità di cui all'articolo 25 del regolamento (cioè le autorità competenti a emettere un titolo esecutivo europeo relativo ad un atto pubblico) sono i notai.

Articolo 4, paragrafo 2 della legge#_ftn2[1]:

“Su richiesta del creditore, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, il notaio che ha autenticato l'atto pubblico emette il titolo esecutivo europeo ad esso relativo. Il notaio emette il titolo esecutivo europeo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione.”

#_ftnref1[1] Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005).

#_ftnref2

Ultimo aggiornamento: 14/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Ungheria

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel territorio ungherese le disposizioni che regolano la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo si trovano nel Capo II della legge LIII del 1994 sull'esecuzione.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Le disposizioni che regolano il riesame della sentenza sulla quale di basa il certificato di titolo esecutivo europeo sono quelle che si trovano nel Capo VII della legge III del 1952 sul codice civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le lingue accettate per redigere il certificato di titolo esecutivo europeo sono inglese e ungherese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità competente a certificare un atto pubblico emesso in Ungheria quale il certificato di titolo esecutivo europeo, salvo eccezioni, è il tribunale circondariale nell'ambito del quale si trova l'autorità che ha redatto l'atto.

Tuttavia, nel caso di un atto pubblico redatto da un notaio, di un'ingiunzione omologata da un notaio o di una transazione approvata da un notaio, con lo stesso effetto di una transazione conclusa dinanzi a un giudice, l'autorità competente per la certificazione è il notaio.

Gli organi giurisdizionali competenti per la certificazione di atti pubblici in Ungheria come il certificato di titolo esecutivo europeo possono essere trovati utilizzando lo strumento di ricerca nella parte superiore della pagina.

I notai agiscono come autorità di certificazione e possono essere trovati utilizzando la funzione di ricerca sul [link](#) di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 24/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Paesi Bassi

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

1.1. Procedura di rettifica

Se si vuole ottenere la rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo (TEE), si può presentare domanda a tale scopo, mediante il modulo figurante all'allegato VI del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato il certificato. La procedura, disciplinata dall'articolo 4 della legge di attuazione, prevede la presentazione di un'istanza scritta, il che significa che, oltre al suddetto articolo di tale legge, si applicano in linea di principio l'articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile. Per il ricorso in appello si applicano l'articolo 358 e seguenti e per il ricorso in cassazione l'articolo 426 e seguenti del medesimo Codice.

Articolo 4 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. La domanda di rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, va presentata presso il tribunale che l'ha rilasciato, mediante il modulo menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento. L'articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione si applica per analogia.

2. Se la domanda di cui al precedente punto 1 è presentata dal creditore che aveva chiesto il rilascio del certificato, a tale domanda va allegato, se possibile, il certificato originale di titolo esecutivo europeo da rettificare. Il debitore non viene citato a comparire. Il giudice decide in merito alla rettifica alla data da lui stesso stabilita, che viene indicata nel testo della decisione. Se la decisione è positiva, viene rilasciato un certificato rettificato di titolo esecutivo europeo e, di conseguenza, cessa di avere effetto il certificato rilasciato in precedenza. Se invece la domanda di rettifica è respinta, il certificato di titolo esecutivo europeo, allegato alla domanda, viene restituito al creditore.

3. Se la domanda di cui al precedente punto 1 è presentata dal debitore, il giudice non procede alla rettifica se non dopo aver dato al creditore e al debitore la possibilità di esprimersi al riguardo. Il giudice decide riguardo alla rettifica alla data da lui stesso stabilita, che viene indicata nel testo della decisione, e dopo aver sentito le parti. Se la decisione è positiva, viene rilasciato un certificato rettificato di titolo esecutivo europeo. Di conseguenza, cessa di avere effetto il certificato rilasciato in precedenza e il giudice ordina al creditore di depositare il vecchio certificato presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

2. All'istanza scritta di cui al punto 1 del presente testo si devono allegare una copia autenticata della decisione di cui si chiede la certificazione e l'atto procedurale iniziale che ha portato alla decisione. Inoltre, nell'istanza si devono includere per quanto possibile i dati necessari perché il giudice possa certificare la decisione in quanto titolo esecutivo europeo, come indicato all'allegato I del regolamento. Se i documenti o i dati allegati all'istanza scritta sono insufficienti, si darà al richiedente la possibilità di completarli.

3. L'istanza scritta viene recapitata da un ufficiale giudiziario o da un procuratore, tranne nel caso che si tratti della domanda di certificazione di una decisione pronunciata da un giudice di circoscrizione.

1.2. Procedura di revoca

Se si vuole ottenere la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo (TEE), si può presentare domanda a tale scopo, mediante il modulo figurante all'allegato VI del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato il certificato. La procedura, disciplinata dall'articolo 5 della legge di attuazione, prevede la presentazione di un'istanza scritta, il che significa che, oltre al suddetto articolo di tale legge, si applicano in linea di principio l'articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile. Per il ricorso in appello si applicano l'articolo 358 e seguenti e per il ricorso in cassazione l'articolo 426 e seguenti del medesimo Codice.

Articolo 5 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. La domanda di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento va presentata, mediante il modulo figurante all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento, presso il tribunale che ha rilasciato tale certificato. L'articolo 2, paragrafi 2 e 3 si applica per analogia.

2. Il giudice pronuncia la sua decisione in merito alla revoca richiesta, alla data da lui stesso stabilita e dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo. In caso di decisione positiva, il giudice può ordinare al creditore di depositare il certificato revocato presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 2, commi 2 e 3 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

2. All'istanza scritta di cui al punto 1 del presente testo si devono allegare una copia autenticata della decisione di cui si chiede la certificazione e l'atto procedurale iniziale che ha portato alla decisione. Inoltre, nell'istanza si devono includere per quanto possibile i dati necessari perché il giudice possa certificare la decisione in quanto titolo esecutivo europeo, come indicato all'allegato I del regolamento. Se i documenti o i dati allegati all'istanza scritta sono insufficienti, si darà al richiedente la possibilità di completarli.

3. L'istanza scritta viene recapitata da un ufficiale giudiziario o da un procuratore, tranne nel caso che si tratti della domanda di certificazione di una decisione pronunciata da un giudice di circoscrizione.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

A norma dell'articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo, è possibile chiedere il riesame della decisione riguardante un credito incontestato. Se, ai termini del paragrafo 3 del suddetto articolo 8, il riesame è subordinato alla presentazione di un'istanza scritta, si applicano l'articolo 261 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 8 della legge di attuazione in materia di titolo esecutivo europeo

1. Nel caso di una decisione riguardante un credito non contestato ai sensi del regolamento, il debitore può presentare domanda di riesame, in base ai motivi indicati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, presso il tribunale che ha pronunciato la decisione.

2. Se la decisione consiste in una sentenza, la domanda di riesame va presentata in forma di ricorso in oppugnatione, ai sensi dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

3. Se la decisione consiste in un'ordinanza, la domanda di riesame va effettuata in forma d'istanza scritta.

4. Le domande di riesame devono essere presentate:

- a) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale la decisione è stata notificata al debitore;
- b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane dalla data alla quale non sussistono più le circostanze ivi menzionate.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le lingue accettate ai fini dell'articolo 20 del regolamento sono l'olandese od ogni altra lingua che il debitore comprenda.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità designata dai Paesi Bassi per certificare come TEE un documento autentico, ai fini dell'articolo 25 del regolamento, è il magistrato competente per le misure interlocutorie presso il tribunale della località in cui ha sede il notaio che ha stilato il documento autentico.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Austria

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

- Nel caso di sentenze e di transazioni dinanzi a un giudice, nonché di accordi in materia di obbligazioni alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): la domanda per la revoca o la rettifica di un certificato di titolo esecutivo europeo dev'essere presentata all'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso il certificato (articolo 419, commi 1 e 2 del Codice di esecuzione austriaco (*Exekutionsordnung*)).

- Nel caso di atti pubblici esecutivi (*Notariatsakte*): una domanda di rettifica dev'essere presentata al notaio che ha redatto l'atto pubblico oppure, se non è possibile, al funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119, 146 e 149 del Codice dei notai austriaco (*Notariatsordnung*). Il potere di revocare il certificato emesso dal notaio spetta al giudice che ha competenza in base alle norme di diritto processuale di pronunciarsi sulle domande relative alle contestazioni sull'esecutività di un atto pubblico (articolo 419, 3° comma del Codice delle esecuzioni *Exekutionsordnung*).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

- Nel caso in cui l'atto sia stato debitamente notificato: una domanda di remissione in termini: (*Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*) relativamente agli effetti del mancato rispetto del termine ai fini della contestazione della domanda o per non essere stato presente a un'udienza.

- Nel caso in cui il documento non sia stato debitamente notificato: nel caso di decisioni soggette a un procedimento "ad una fase", come ad esempio un decreto ingiuntivo: (*Zahlungsbefehl*) o l'intimazione di pagamento di una cambiale (*Wechselzahlungsauftrag*); un'istanza di rinnovo di notifica (*Antrag auf neuerliche Zustellung*); nel caso di una sentenza in contumacia, di un appello (*Berufung*) e nel caso di altre decisioni pronunciate in contumacia, o di un ricorso in base a motivi di diritto (*Rekurs*).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Tedesco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

- Nel caso di accordi su obbligazioni alimentari come quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): l'autorità amministrativa con la quale l'accordo è stato concluso.
 - Nel caso di atti pubblici esecutivi: il notaio che ha redatto l'atto pubblico o, se ciò non è possibile il funzionario responsabile ai sensi degli articoli 119, 146 e 149 del Codice dei notai austriaco. Un elenco completo dei notai può essere consultato sul sito web della Camera dei notai (Österreichischen Notariatskammer) al seguente indirizzo: <http://www.notar.at/>
- Ultimo aggiornamento: 10/11/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Polonia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

- Procedimento di rettifica: il procedimento è disciplinato dall'articolo 350 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 361 del medesimo.

"**Articolo 350, (1).** Il giudice può rettificare d'ufficio le inesattezze, gli errori di trascrizione, gli errori di calcolo o altri errori manifesti nella decisione giudiziaria."
2) Il giudice può emettere una decisione di rettifica in camera di consiglio; la decisione giudiziaria originale contiene l'annotazione della rettifica; anche gli estratti rilasciati alle parti potranno contenere tale annotazione, nel caso in cui le stesse la richiedano. Ulteriori copie e estratti dovranno essere redatti in modo da contenere la decisione di rettifica.

3) Se l'istanza viene presentata dinanzi al giudice di secondo grado, quest'ultimo potrà rettificare d'ufficio la decisione giudiziaria del giudice di primo grado.

"**Articolo 361.** Salvo che il codice di procedura civile disponga diversamente, si applicano alle decisioni in questione le disposizioni riguardanti le decisioni giudiziarie."

"**Articolo 13(2).** Salvo disposizioni contrarie in materia, le disposizioni procedurali si applicano alle altre decisioni disciplinate dal presente codice."

- Procedimento di revoca: il procedimento è disciplinato dall'articolo 795(4) del codice di procedura civile.

"**Articolo 795(4)(1).** Ove risultino motivi per revocare il certificato di titolo esecutivo europeo in base a disposizioni distinte, il giudice che lo ha emesso lo revoca su istanza del debitore.

2) L'istanza è presentata entro un mese dall'avvenuta notifica al debitore della decisione di emettere il certificato.

3) Nel caso in cui l'istanza non sia redatta nella forma prevista dalle distinte disposizioni, occorre che siano rispettati i requisiti previsti per una comparsa di risposta e occorre che siano esposti i motivi dell'istanza.

4) Il giudice sente il creditore prima di revocare la decisione.

5) Avverso le decisioni di revocare un certificato di titolo esecutivo europeo è possibile opporre impugnazione."

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Procedimento di riesame: il procedimento è disciplinato dagli articoli 168-172 del codice di procedura civile.

"**Articolo 168(1).** Nel caso in cui la parte non abbia agito nei termini previsti e senza colpa ad essa imputabile, il giudice concede la possibilità di ricorrere su istanza della parte medesima. La decisione del giudice può essere emessa in camera di consiglio.

2) L'istanza non è ammissibile se la mancata osservanza del termine non comporta la lesione dei diritti della difesa della parte.

Articolo 169(1). L'atto processuale con il quale si chiede la rimessione in termini deve essere prodotto al giudice dinanzi al quale deve essere esperita l'azione entro una settimana dalla cessazione della causa dell'inadempimento del termine.

Articolo 169(2). L'atto processuale summenzionato deve essere motivato.

Articolo 169(3). Introdotta una domanda, l'attore deve compiere un atto processuale.

Articolo 169(4). Trascorso un anno dalla scadenza del termine inosservato, sarà possibile ottenere il riesame soltanto in presenza di circostanze eccezionali.

Articolo 169(5). La decisione sull'istanza di proroga del termine può essere emessa in camera di consiglio.

Articolo 172. Il fatto che venga presentata istanza di rimessione in termini non comporta la sospensione del procedimento, né dell'esecuzione di una decisione giudiziaria. Tuttavia, a seconda delle circostanze, il giudice può sospendere il procedimento o l'esecuzione della decisione giudiziaria. La decisione del giudice può essere emessa in camera di consiglio. Nel caso venga accolta l'istanza, il giudice può esaminare il caso senza indugio."

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la lingua accettata è il polacco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità di cui all'articolo 25 del regolamento è il giudice della circoscrizione in cui è stato emesso l'atto pubblico.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Portogallo

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le domande per rettificare o revocare un certificato per ingiunzione di pagamento europea sono presentate dall'organo che ha emesso il certificato utilizzando il formulario tipo che figura all'allegato VI al regolamento.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), la procedura di revisione è stabilita all'articolo 696, lettera e), del Codice di procedura civile.

Relativamente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), la procedura di revisione è stabilita all'articolo 140 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua accettata è il portoghese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai sono autorizzati a certificare gli atti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, compresa quella che omologa una transazione giudiziaria o un altro accordo tra le parti concluso in base alla legge, la certificazione rientra nella competenza del giudice di primo grado (articolo 2, primo comma, del decreto governativo urgente n. 119/2006 (in prosieguo: l'O.U.G.) relativo a talune misure necessarie ad attuare taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

La domanda di rettifica di un certificato rientra nella competenza del giudice che ha emesso il certificato. Il giudice si pronuncia sulla domanda di rilascio del certificato senza citare le parti. La decisione di accoglimento della domanda non può essere impugnata. Il certificato viene rilasciato al creditore e una copia dello stesso viene trasmessa al debitore. La decisione di rigetto della domanda può essere impugnata nel termine di 15 giorni dal momento della pronuncia se il creditore è presente o dalla sua comunicazione nel caso in cui sia assente. Le medesime disposizioni si applicano in caso di impugnazione (articolo 2, articolo 3, articolo 5 e articolo 6 dell'articolo 1 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

La domanda di revoca del certificato viene presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il certificato entro un mese dalla notifica di quest'ultimo. Qualora, successivamente alla citazione delle parti, il giudice constata che il certificato è stato rilasciato senza che i requisiti previsti dal regolamento n. 805/2004 fossero soddisfatti, l'organo giurisdizionale competente riesamina la misura adottata e dispone per la revoca totale o parziale del certificato. La decisione di revoca può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua notifica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di impugnazione (articolo 7 dell'articolo 1 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

Procedimenti di riesame citati all'articolo 19, primo comma

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, primo comma, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (ricorso) e di impugnazione straordinaria (riesame in punto di diritto, ricorso per annullamento e revisione straordinaria).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Procedimenti di riesame citati all'articolo 19, primo comma

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, primo comma, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (ricorso) e di impugnazione straordinaria (riesame in punto di diritto, ricorso per annullamento e revisione straordinaria).

I ricorsi sono disciplinati dagli articoli da 466 a 482 del codice di procedura civile

È possibile impugnare una decisione di primo grado. Il termine per la presentazione di un ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. L'esecuzione della decisione di primo grado è sospesa durante il ricorso. Il ricorso e le relative motivazioni devono essere presentati al tribunale che ha emesso la decisione impugnata.

Allo scadere dei termini per il ricorso, la parte convenuta può, nell'ambito del procedimento legale riguardante il ricorso proposto dalla controparte, presentare un ricorso per iscritto (**chiamato *apel incident***: ricorso incidentale) trasmettendo una richiesta di propria iniziativa, finalizzata a riformare la decisione di primo grado.

In caso di partecipazione procedimentale congiunta e laddove nel procedimento di primo grado siano intervenute terze parti, la parte convenuta può, allo scadere dei termini per il ricorso, presentare un ricorso per iscritto (**chiamato *apel provocat***: controricorso) contro l'altro convenuto oppure contro la persona coinvolta nel procedimento di primo grado, che non è parte del ricorso principale, qualora il suo coinvolgimento sia tale da avere da ultimo conseguenze sulla posizione giuridica della parte convenuta nel procedimento.

La parte convenuta presenta il ricorso incidentale e il controricorso non appena sia stata presa una decisione sul ricorso principale.

In seguito al ricorso, presentato come opportuno entro i termini previsti, è avviato un nuovo esame nel merito della causa e la Corte d'appello emette la sentenza sia di fatto sia di diritto (**efectul devolutiv al apelului** effetto devolutivo del ricorso).

La Corte d'appello effettuerà un nuovo esame nel merito della causa entro i limiti stabiliti dal ricorrente e facendo riferimento alle soluzioni che dipendono dalla parte della sentenza contro cui è stato presentato il ricorso. L'effetto devolutivo si applica all'intera causa se il ricorso non è limitato a determinate soluzioni della parte operativa della sentenza oggetto di ricorso, se è probabile che la sentenza venga annullata o se l'oggetto della controversia è indivisibile. La Corte d'appello può confermare la sentenza impugnata e in tal caso respingerà o annullerà il ricorso o dichiarerà estinto il procedimento. Se il ricorso viene accolto, il giudice può annullare o modificare la sentenza impugnata.

In caso emerga che il tribunale di primo grado non ha proceduto a una corretta risoluzione del caso senza un esame nel merito oppure se il procedimento si è tenuto in assenza delle parti, non citate a comparire come disposto dalla legge, la Corte d'appello annulla la sentenza impugnata e procede a un esame nel merito. La Corte d'appello annulla quindi la decisione impugnata e sottopone la questione al tribunale di primo grado ai fini di un riesame. Il rinvio per il riesame è possibile solo a procedimento avviato.

Se la Corte d'appello rileva che il tribunale di primo grado non era competente, annulla la sentenza impugnata e sottopone la questione all'esame del tribunale competente o, se del caso, respinge il ricorso quale irricevibile.

In caso la Corte d'appello rilevi che il tribunale di primo grado era competente, annulla la sentenza impugnata ed esamina la causa nel merito.

Il ricorrente non può ritrovarsi, in seguito al ricorso proposto, in una posizione meno favorevole rispetto a quella determinata dalla sentenza impugnata.

Il riesame in punto di diritto è disciplinato dagli articoli da 483 a 502 del codice di procedura civile

Le sentenze impugnate, le sentenze inappellabili e altre sentenze in casi esplicitamente stabiliti sono impugnabili mediante riesame in punto di diritto. Non sono sottoposte a tali riesami le sentenze riguardanti talune questioni, come quelle in materia di tutela legale, famiglia, stato civile, amministrazione immobiliare, evacuazione. Le sentenze riguardanti servitù, variazioni e tracciamento dei confini, obbligo di condurre o meno azioni non stimabili in termini monetari, dichiarazioni giudiziarie sul decesso di una persona, divisioni giudiziali, navigazione civile, controversie di lavoro, sicurezza sociale, esproprio, risarcimento dei danni causati da errori giudiziari, domande cui può essere assegnato un valore monetario sino ai 500 000 lei rumeni, e le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere impugnate soltanto mediante ricorso.

Il termine per la domanda di riesame in punto di diritto è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il riesame è effettuato dall'autorità giudiziaria del livello gerarchicamente superiore rispetto a quella che ha emesso la decisione impugnata. Su richiesta del ricorrente, l'autorità giudiziaria incaricata di effettuare il riesame può ordinare una sospensione della decisione oggetto del riesame.

I riesami incidentali e i controriesami in punto di diritto possono essere applicati nei casi previsti per i ricorsi incidentali e i controricorsi.

Se un riesame in punto di diritto è stato dichiarato ammissibile in principio, il giudice può, dopo avere verificato tutte le motivazioni addotte e aver esaminato il punto di diritto, accogliere, respingere, annullare il procedimento o dichiararlo estinto. Quando un riesame in punto di diritto viene accolto, la decisione impugnata può essere annullata interamente o parzialmente. La decisione annullata non ha alcuna efficacia e i procedimenti di esecuzione o assicurazione basati su tale decisione non hanno valore legale. Ciò è stabilito d'ufficio dall'autorità giudiziaria per mezzo della decisione di annullamento del ricorso.

In caso di annullamento del ricorso, le decisioni della Corte d'appello riguardanti le questioni di diritto risolte sono vincolanti per l'autorità giudiziaria che esamina la causa nel merito. Se la decisione è annullata a causa di una violazione delle norme procedurali, la procedura di esame riprende dall'atto annullato. In seguito all'annullamento di un ricorso, il tribunale di primo grado effettua una nuova valutazione del caso entro i limiti dell'annullamento, tenendo conto di tutte le motivazioni addotte dinanzi al tribunale che ha annullato la decisione.

In caso di riesame in punto di diritto e laddove si tenga una nuova udienza dopo l'annullamento di una decisione da parte della Corte d'appello, la situazione della parte interessata non può subire un peggioramento.

I ricorsi per annullamento sono disciplinati dagli articoli da 503 a 508 del codice di procedura civile

Le decisioni definitive possono essere impugnate con un ricorso per annullamento nei casi in cui l'attore non è stato correttamente citato a comparire e non era presente al momento dell'esame del caso. Un ricorso per annullamento deve essere presentato al tribunale che ha emesso la decisione contestata. Il termine per la presentazione è di 15 giorni dalla data della comunicazione della decisione e non oltre un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Il giudice può sospendere l'esecuzione della decisione oggetto del ricorso per annullamento, purché sia costituita una cauzione. Se le ragioni dell'obiezione sono fondate, il giudice risolve il caso con una singola sentenza di annullamento della decisione impugnata. Una sentenza emessa nell'ambito di un'azione di ricorso per annullamento può essere contestata utilizzando la stessa procedura di impugnazione della decisione.

Le revisioni straordinarie sono disciplinate dagli articoli da 509 a 513 del codice di procedura civile

Una decisione nel merito oppure riguardante il merito di una causa può essere impugnata se, ad esempio, la parte interessata non ha potuto comparire in tribunale per cause non dipendenti dal suo controllo e abbia informato l'autorità giudiziaria al riguardo. Il termine per l'impugnazione è di 15 giorni a partire dalla data in cui la causa che ha impedito alla parte di comparire in tribunale cessa di esistere. Il giudice può sospendere l'esecuzione della decisione oggetto della revisione straordinaria, purché venga costituita una cauzione. Se il giudice dichiara applicabile l'azione per una revisione straordinaria, modificherà del tutto o in parte la decisione impugnata e, nel caso di una decisione definitiva contraria, annullerà la decisione impugnata. Una sentenza emessa nell'ambito di un'azione di revisione straordinaria è soggetta alle stesse procedure di impugnazione previste per le decisioni oggetto di revisioni straordinarie.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Rumeno

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Qualora il titolo esecutivo sia un atto autentico, il certificato rientra nella competenza del giudice nel cui circondario si trova l'autorità che ha emesso l'atto (articolo 2, secondo comma, dell'articolo 11 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

Ultimo aggiornamento: 17/02/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Slovenia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Procedimento di rettifica (articolo 10 paragrafo 2)

In Slovenia la domanda di rettifica deve essere indirizzata all'autorità che ha rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo (articolo 42^{quater}, comma 1, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti).

Procedimento di revoca (articolo 10 paragrafo 2)

Procedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 42^{quater}, comma 2, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti (competente per l'annullamento è il giudice o l'autorità che ha emesso il certificato) e dell'articolo 42^{quater}, comma 3 della medesima legge (ai fini del procedimento di annullamento di un certificato in base a un atto autentico a seguito di una decisione di esecuzione, è competente territorialmente l'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per decidere dei mezzi di esecuzione ammissibili).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Riapertura del procedimento ai sensi degli articoli da 394 a 405 del Codice di procedura civile.

Restitutio in integrum ai sensi degli articoli da 166 a 120 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue delle minoranze nazionali che sono utilizzate ufficialmente negli organi giurisdizionali siti nel territorio di dette minoranze (articoli 6 e 104 della Codice di procedura civile in combinato discosto con l'articolo 15 della legge sull'esecuzione e il recupero dei crediti), l'italiano e l'ungherese.

I territori delle comunità miste sono soggetti alla legge sull'istituzione dei comuni e dei rispettivi territori (GU RS n. 108/06 - versione consolidata ufficiale e n. 9/11; nel prosieguo "ZUODNO"). L'articolo 5 della legge ZUODNO dispone: "Ai sensi della presente legge i territori delle comunità miste sono quelli determinati dagli attuali statuti dei comuni di Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Capodistria, Isola d'Istria e Pirano. "

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai.

L'elenco dei notai è disponibile al seguente [link](#)

Ultimo aggiornamento: 26/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Slovacchia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Conformemente all'articolo 21 della legge n. 160/2015 Racc. (in prosieguo: il "Codice di procedura civile"), il giudice che ha emesso la decisione o il giudice che ha approvato la transazione dinanzi al quale la transazione è stata conclusa è altresì competente per la rettifica e la revoca del certificato. I giudici rettificano il certificato ai sensi dell'articolo 224 del Codice di procedura civile.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento i giudici della Repubblica slovacca sono autorizzati a esaminare le decisioni ai sensi degli articoli 355-457 del Codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, i giudici esaminano la decisione ai sensi dell'articolo 122 del Codice di procedura civile (proroga del termine da parte del giudice).

Negli articoli 355 - 457 è contenuta la procedura applicabile ai diversi mezzi di ricorso (ricorso, domanda di riesame e appello). Le varie disposizioni disciplinano le condizioni di ricevibilità dei mezzi di ricorso, gli elementi che i mezzi di ricorso depositati devono contenere, gli atti che sono svolti dai giudici e le modalità secondo le quali i giudici statuiscono sui motivi di ricorso.

Le varie disposizioni del Codice di procedura civile possono essere consultate sulla pagina web Slov-lex.sk

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Nella Repubblica slovacca, la lingua accettata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento è lo slovacco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Conformemente all'articolo 21, comma 2, del Codice di procedura civile, l'autorità competente per rilasciare, modificare o annullare un certificato conformemente alla legislazione speciale che si riferisce all'atto autentico è l'organo giurisdizionale regionale (*krajský súd*) che è competente per l'autenticazione degli atti ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 97/1963 Racc. sul diritto privato internazionale e processuale come modificata.

L'organo giurisdizionale è competente per l'autenticazione o il rilascio di una postilla se si tratta di atti emessi dal tribunale circondariale, dai notai o dagli ufficiali giudiziari la cui sede si trova nel distretto dell'organo giurisdizionale regionale, di atti la cui conformità è stata certificata dai suddetti tribunali, notai o ufficiali giudiziari, di atti la cui firma è stata autenticata dagli stessi tribunali, notai o ufficiali giudiziari, di traduzioni realizzate da traduttori o di pareri emessi da esperti.

La legge n. 97/1963 Racc. può essere consultata sulla pagina web Slov-lex.sk

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Finlandia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

1.1 Procedimento di rettifica ex articolo 10(2), lettera a)

Nel progetto di legge del Governo al Parlamento (HE 137/2005) relativo al regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo, è stato proposto il seguente procedimento di rettifica all'articolo 2:

Rettifica di un errore materiale in un certificato di titolo esecutivo europeo

Nel caso in cui una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico siano stati erroneamente trascritti nel certificato emesso in base al regolamento, il giudice che ha emesso il certificato o un'altra autorità, su istanza di parte, saranno tenuti a rettificare la discrepanza.

Si potrà presentare istanza di rettifica utilizzando il modello di cui all'allegato VI del regolamento. La rettifica dovrà effettuarsi sul certificato originale. Ove non sia possibile correggere il certificato originale, occorrerà emettere un nuovo certificato nei confronti del debitore. Nei limiti del possibile, la rettifica dovrà essere notificata alle parti che hanno richiesto una copia del certificato. Nell'eventualità che la sentenza in primo grado per la causa in oggetto sia stata impugnata, occorrerà notificare la rettifica al giudice di secondo grado.

1.2 Procedimento di revoca ex articolo 10(2), lettera b)

Nel progetto di legge del Governo al Parlamento (HE 137/2005) relativo al regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo, è stato proposto il seguente procedimento di revoca all'articolo 3:

Revoca del certificato di titolo esecutivo europeo

Nel caso in cui un certificato che attesta una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico in quanto titolo esecutivo europeo sia stato emesso con manifesti errori, alla luce delle norme stabilite nel regolamento il giudice o l'autorità che lo abbia emesso, su richiesta della parte, sarà tenuto a revocarlo.

Si potrà presentare istanza di rettifica utilizzando il modello di cui all'allegato VI del regolamento. Le parti avranno la possibilità di essere sentite, salvo che ciò risulti chiaramente irrilevante.

Nei limiti del possibile la revoca sarà annotata sul certificato originale e dovrà essere notificata alle parti che hanno richiesto una copia del certificato. Nell'eventualità che la sentenza in primo grado per la causa in oggetto sia stata impugnata, occorrerà notificare la revoca al giudice di secondo grado.

La data prevista per l'entrata in vigore della legge è il 21 ottobre 2005.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, le norme minime contenute al capo III del regolamento si applicheranno alle decisioni giudiziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) per le decisioni in contumacia. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, il capo III sarà altresì applicabile nel caso di una decisione emessa in contumacia da un giudice di secondo grado.

Nel caso in cui la decisione giudiziaria sia stata emessa in contumacia, perché possa essere rilasciato un certificato di titolo esecutivo europeo, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), al debitore dovrà essere consentito, in presenza di determinate circostanze, di richiedere un riesame della decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1. In Finlandia, l'inerzia del debitore dinanzi al Tribunale della circoscrizione competente (*käräjäoikeus*) comporta come conseguenza una decisione in contumacia. In forza del capitolo 12, articolo 15 del codice di procedura civile il debitore ha diritto a richiedere un nuovo giudizio entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata validamente notificata la decisione giudiziaria.

Per l'applicazione di tale disposizione, l'effettiva conoscenza del debitore della decisione emessa in contumacia è priva di rilevanza. Il termine di trenta giorni decorre solo dal momento dell'avvenuta notifica al debitore della decisione emessa in contumacia. Pertanto, la norma in questione garantisce una maggiore tutela rispetto alla norma minima prevista all'articolo 19. Inoltre, i rimedi giurisdizionali straordinari previsti al capitolo 31 del codice di procedura civile sono applicabili alle decisioni emesse in contumacia, compreso il ricorso per vizio procedurale di cui all'articolo 1 e l'istanza di annullamento per errore sostanziale di cui all'articolo 7. Inoltre è possibile presentare ricorso straordinario ai sensi del capitolo 31, articolo 17, per la remissione in termini.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Un certificato di titolo esecutivo europeo può essere rilasciato in finlandese, svedese o inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Finlandia, gli atti pubblici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono gli accordi in materia di obbligazioni alimentari approvate e certificate dalla Giunta Sociale di ogni città o comune. Anche le Giunte sociali emetteranno i certificati di titolo esecutivo europeo per tali accordi.

L'elenco delle città e dei comuni in Finlandia è disponibile in formato elettronico sulle pagine Internet del ministero della giustizia www.oikeus.fi. Gli indirizzi delle città e dei municipi sono reperibili anche sulle pagine Internet dell'Associazione e delle autorità locali regionali www.kunnat.net.

Ultimo aggiornamento: 16/08/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europa declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Titolo esecutivo europeo - Svezia

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

I certificati possono essere rettificati conformemente all'articolo 14 della legge (2014:912) che fissa disposizioni complementari relative alla competenza della giurisdizione e al riconoscimento e all'esecuzione internazionale di talune decisioni [articolo 10, paragrafo 1, punto a), del regolamento relativo alla creazione del titolo esecutivo europeo].

"Articolo 14 della legge (2014:912) che fissa disposizioni complementari relative alla competenza della giurisdizione e al riconoscimento e all'esecuzione internazionale di talune decisioni.

Se, in seguito a un errore materiale, un certificato di titolo esecutivo europeo non corrisponde alla sentenza dalla quale esso trae origine, agli atti autentici o alle decisioni corrispondenti, il certificato va rettificato dalla corte o dall'autorità che lo ha emesso. Una decisione di rettifica non può costituire oggetto di nessun ricorso."

I certificati possono essere revocati conformemente all'articolo 15 della legge (2014:912) che fissa disposizioni complementari relative alla competenza della giurisdizione e al riconoscimento e all'esecuzione internazionale di talune decisioni [articolo 10, paragrafo 1, punto b), del regolamento relativo alla creazione del titolo esecutivo europeo].

"Articolo 15 della legge (2014:912) che fissa disposizioni complementari relative alla competenza della giurisdizione e al riconoscimento e all'esecuzione internazionale di talune decisioni.

Qualora un certificato di titolo esecutivo europeo sia stato emesso in violazione dei requisiti fissati nel regolamento relativo alla istituzione di un titolo esecutivo europeo, la corte o l'autorità che lo ha emesso provvede alla sua revoca.

Prima della revoca di un certificato le parti, se necessario, possono formulare delle osservazioni.

Una decisione di revoca non può costituire oggetto di nessun ricorso."

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Una domanda di riesame può essere introdotta mediante ricorso (överklagande) ai sensi del capo 50, articolo 1, del codice di procedura giudiziaria (rättegångsbalken), una opposizione (ansökan om återvinning) ai sensi del capo 44, articolo 9, del codice di procedura giudiziaria, una opposizione ai sensi dell'articolo 52 della legge (1990:746) relativa alle ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning), una domanda di rimessione in termini (återställande av försutten tid) ai sensi del capo 58, articolo 11, del codice di procedura giudiziaria nonché un'azione di nullità per vizio di forma (klagan över domvilla) ai sensi del capo 59, articolo 1, del codice di procedura giudiziaria. [Articolo 19 del regolamento relativo alla creazione di un titolo esecutivo europeo].

"Capo 50, articolo 1, del codice di procedura giudiziaria

La parte che intende proporre appello contro la sentenza del tribunale locale (tingsrätten) in una causa civile, lo deve fare per iscritto. La domanda deve essere deposta presso il tribunale locale e deve pervenire entro il termine di tre settimane dalla data della sentenza.

Capo 44, articolo 9, del codice di procedura giudiziaria

La parte nei confronti dei quali è pronunciata una sentenza contumaciale può introdurre una domanda di opposizione entro il termine di un mese a decorrere dalla data della sentenza. In mancanza di opposizione la sentenza è definitiva per quanto riguarda la parte soccombente.

La domanda di opposizione va fatta per iscritto. Se la sentenza contumaciale è stata pronunciata in camera di consiglio, la domanda deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla parte attrice in vista dell'udienza.

Capo 58, articolo 11, del codice di procedura giudiziaria

Se una persona ha, per motivi legittimi, lasciato decorre il termine per interporre appello contro una sentenza o una decisione o ha lasciato decorre il termine di opposizione contro una sentenza contumaciale, può chiedere, con domanda espressa, una rimessione in termini.

Capo 59, articolo 1, del codice di procedura giudiziaria

Una sentenza avente forza di cosa giudicata è annullata per vizio di forma su istanza di colui che vede pregiudicati i suoi diritti dalla suddetta sentenza:

1. se la causa è stata giudicata in presenza di un motivo di irricevibilità rilevato da una giurisdizione superiore durante il giudizio d'appello,
2. se la sentenza è stata emessa nei confronti di un individuo cui l'atto di citazione non era stato debitamente notificato e non costituito in udienza o se la sentenza pregiudica i diritti di una persona che non era parte nel processo,
3. se la sentenza è talmente vaga o incompleta che non è possibile dedurre la decisione di merito, o
4. se un altro vizio di forma grave è intervenuto durante la procedura, e si può supporre che abbia influenzato l'esito del giudizio.

L'azione di nullità per vizio di forma di cui al punto 4 del capoverso precedente fondata su un fatto che non era stato precedentemente invocato nella causa può essere accolta soltanto se la parte attrice dimostri che non ha potuto invocare detto fatto durante la procedura o che aveva giustificate ragioni per non farlo.

All'articolo 52 della legge (1990:746) relativo alle ingiunzioni di pagamento e all'assistenza

Se il convenuto non è soddisfatto di una sentenza emessa nell'ambito di una causa relativa a un'ingiunzione di pagamento o all'assistenza, può esperire un'azione revocatoria."

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Il certificato può essere compilato nelle seguenti lingue: svedese e inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

La commissione municipale di azione sociale (Socialnämnd) che ha redatto un atto autentico può certificarlo anche quale un titolo esecutivo europeo.

Ultimo aggiornamento: 26/08/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.